

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI VALLO DELLA LUCANIA – SEZ.
LAVORO**

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per il sig. **NUVOLI ANTONIO** nato a Salerno il 27-08-1980 (CF: **NVLNTN80M27H703Q**) e residente a Felitto (sa) alla via Roma n. 26 rapp.to e difeso, giusta procura - rilasciata su foglio separato da intendersi come apposta in calce al presente atto – dall’Avv. Debora Chiaviello (CF: CHVDDBR77S62A717U) con cui elette domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33 e con domicilio digitale eletto presso mail Box PEC: avv.deborachiaviello@pec.it. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c, il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti mail box PEC avv.deborachiaviello@pec.it e/o al numero di fax 081/19257174.

CONTRO

- **Il MIUR** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **ATP di Salerno** in persona del legale rapp.te p.t.;

E NEI CONFRONTI

Di tutti i collaboratori scolastici iscritti nella graduatoria ATA 24 mesi dell’Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, valide per l’anno scolastico 202/2023.

PER L'ACCERTAMENTO



del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ulteriore di servizio pari a **30.50 punti** con conseguente rettifica della graduatoria provinciale ATA 24 mesi - I Fascia profilo collaboratori scolastici pubblicata il 03/08/2022 **(all.1)**.

FATTO

Il sig. **Nuvoli Antonio** è un collaboratore scolastico che ha prestato il suo ultimo servizio presso IIS "L. Da Vinci" di Vallo della Lucania.

In data 14-05-2022, maturati i 24 mesi di servizio prestati presso le istituzioni statali, il ricorrente presentava regolare domanda per l'inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi, dichiarando correttamente tutto il servizio prestato **(all.2)**.

In data 12-07-2022, l'Amministrazione in indirizzo pubblicava la graduatoria provvisoria di cui all'oggetto ove il ricorrente risultava posizionato al posto 318 con punti **18.53 (all.3)**; punteggio confermato poi nella graduatoria definitiva del 03/08/2022.

Sennonché, del tutto erroneamente, l'ATP di Salerno non ha riconosciuto al sig. Nuvoli il **punteggio di 30.50** corrispondente al servizio prestato presso le **istituzioni scolastiche pubbliche della provincia di Trento per complessivi mesi 61.**

Con reclamo del 24/08/22 **(all.5)**, il ricorrente, dunque, evidenziava all'ATP di Salerno il macroscopico errore in cui era incorso, chiedendo l'assegnazione del punteggio spettante e la conseguente rettifica della relativa graduatoria, poiché, come previsto dalla tabella allegata alla nota prot. 15198/22 **(all.4)**, il servizio prestato presso le scuole statali- ivi compreso quelle della Provincia di Trento – deve essere regolarmente valutato secondo i parametri ivi stabiliti.

Con nota di riscontro **(all.6)**, il CSA di Salerno, dopo avere evidenziato la tardività del reclamo, rappresentava che il servizio prestato dal ricorrente presso le



scuole statali della Provincia di Trento non poteva essere valutato ai sensi del punto 2.2. lettera C) del Bando prot. N. 15198 del 26/04/2022.

Sennonché, è sfuggito al CSA di Salerno che **il punto 2.2 lettera C)** stabilisce che **il servizio** prestato presso le scuole della Provincia di Trento **non viene valutato solo ai fini della maturazione del requisito di accesso dei 24 mesi.**

Nel caso di specie, **il ricorrente** ha maturato **il requisito di accesso presso le scuole statali della Provincia di Napoli e Salerno (cfr. pp. Da 12 a 36 della domanda).**

Ne segue che il servizio dichiarato e regolarmente prestato presso istituzioni scolastiche statali della Provincia di Trento andava valutato come prescrive la tabella **B) TITOLI DI SERVIZIO** allegata al bando 24 mesi ATA Campania prot. N. 15198 del 26/04/2022 **poiché prestato presso istituti statali.**

E che le scuole ove il ricorrente ha prestato servizio nella Provincia di Trento fossero scuole statali è dimostrato documentalmente dalla consultazione dell'**ELENCO UFFICIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE DEL MIUR (all. 6A).**

Sotto il profilo del periculum, occorre anticipare in punto di narrativa che con il **riconoscimento del punteggio (30.50) relativo al servizio prestato presso gli istituti della provincia di Trento, il ricorrente si posizionerebbe al posto n. 94 e sarebbe stato stato convocato il 02.09.22 (all.7)** dall'ATP di Salerno per l'assegnazione dei contratti a tempo determinato avvenuta in data 12-09-2022 **(all.8) .**

Di qui il danno grave ed irreparabile derivante al ricorrente dal mancato riconoscimento del servizio regolarmente prestato e la incontestabile sussistenza dei presupposti in fatto fondanti la pretesa di parte ricorrente alla stregua dei seguenti

MOTIVI



**1. SUL FUMUS BONI IURIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DPR
N. 405/1988 - VIOLAZIONE NOTA PROT. N. 15198/22
TABELLA B - VIOLAZIONE ART. 3 COST.- ILLOGICITA' -
INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Stabilisce il punto 2 del bando prot. 15198/22 che per “*essere al concorso di **COLLABORATORE SCOLASTICO** i candidati (...) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi (...) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di **COLLABORATORE SCOLASTICO** (...), b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) 1profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85)”; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.”.*

Pertanto, il servizio prestato nella provincia di Trento non può essere valutato come requisito d'accesso ai fini cioè della maturazione dei 24 mesi di anzianità di servizio ma, in ogni caso, deve essere conteggiato secondo i parametri previsti dall'**Allegato A/1 punto B) rubricato titoli di servizio** ove espressamente si stabilisce la valutazione del “*Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica **STATALI** (...): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg*”.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 15/7/1988, n. 405 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento – recita “*Le scuole di istruzione*



*elementare e secondaria della **provincia di Trento hanno carattere statale***". Tanto è vero che tutte le istituzioni scolastiche in cui il ricorrente ha prestato servizio sono ricomprese **nell'elenco ufficiale MIUR delle istituzioni scolastiche statali.**

Del resto a ragionare diversamente si sarebbe al cospetto di una disposizione del tutto irrazionale in quanto il servizio effettivo prestato nelle scuole della Provincia autonoma di Trento è servizio del tutto pari a quello reso nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale, atteso che trattasi di scuole statali a tutti gli effetti per la cui gestione vi è delega di esercizio dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento in base al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (cfr. Parere della I sezione del Consiglio di Stato n. 1184/2020). L'unica differenza tra la scuola nazionale e quella della Provincia di Trento è il sistema di reclutamento (due diverse graduatorie), ma ciò non può incidere negativamente sulla validità del servizio prestato, il quale è assolutamente identico in ogni scuola a parità di mansione.

Peraltro, le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e con medesimo rapporto di impiego con lo Stato, posto che nessuna disposizione prevede esplicitamente che detto personale sia inquadrato in ruoli speciali, né lo esclude dal partecipare a selezioni indette per altre province. Conclusivamente, alla stregua della ricostruzione della normativa di riferimento va senz'altro riconosciuto a la valutabilità del servizio prestato presso le scuole della Provincia di Trento, con conseguente assegnazione del relativo punteggio in favore del ricorrente.

Si insiste per l'accoglimento.

B. SUL PERICULUM IN MORA

Nelle more della decisione della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta al ricorrente di vedersi assegnato il contratto di lavoro annuale a tempo determinato.

La scelta del presente procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, è poi indifferibile anche in conseguenza della



manca del tempo materiale necessario per far valere in sede ordinaria il diritto azionato stante la scadenza del contratto di lavoro al 31 agosto 2023.

Il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso, il diritto del ricorrente sarebbe irrimediabilmente compromesso venendo ad essere privato dell'unica e più rilevante **fonte di reddito per il proprio nucleo familiare** di cui fanno parte due figli minori.

Invero, la mancata assegnazione del contratto di lavoro coinvolge, dunque, la sfera personale, sociale e relazionale della persona ed è idoneo ad incidere sul diritto del soggetto e del suo nucleo familiare ad una esistenza dignitosa, anche indipendentemente dalla maggiore o minore incidenza sulla capacità reddituale.

La giurisprudenza di legittimità è peraltro orientata nel senso di ritenere ammissibile il provvedimento di urgenza, benché finalizzato a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti.

Nel caso di specie, la circostanza che il lavoro costituisce la fonte di reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare è dunque sufficiente per ravvisare il pericolo di danno grave e irreparabile (cfr. tribunale di Viterbo, (Ord.) 21 luglio 2008; Tribunale Milano (Ord.) 23 giugno 2004; Tribunale Padova 8 maggio 2001; Tribunale Roma 2 marzo 2000, Tribunale Napoli 14 ottobre 1997; Tribunale Catanzaro 1° luglio 1996).

A ciò aggiungasi che la mancata assegnazione del contratto di lavoro costituisce indubbiamente un grave pregiudizio per la ricorrente, anche sotto il profilo giuridico perché preclude al sig. Nuvoli la maturazione del punteggio all'interno della graduatoria provinciale.

A tale fine, si tenga conto della irreparabilità derivante dal pregiudizio di conseguire il punteggio nella relativa graduatoria strettamente connesso alla



attivazione del contratto di lavoro che, oltre al trattamento retributivo consentirebbe al ricorrente – come detto – di acquisire il punteggio utile ai fini della stipula di successivi contratti di lavoro a tempo determinato; pregiudizio non utilmente ristorabile in termini puramente monetari.

* * *

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro di volere accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A. IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e,

- 1) **accertarsi e dichiararsi** il diritto del ricorrente NUVOLI ANTONIO al riconoscimento del punteggio ulteriore di 30.50 che, sommato al punteggio già riconosciuto, ammonta a **48,5 con conseguente posizionamento in graduatoria al posto n. 94.**
- 2) per l'effetto, disporre in base al punteggio rettificato l'assegnazione del contratto a tempo determinato in favore del ricorrente;
- 3) con vittoria di spese e competenze del giudizio cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

B. NEL MERITO

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ulteriore di 30.50 che sommato al punteggio riconosciuto ammonta a **48,5 con conseguente posizionamento in graduatoria al posto n. 94** con conseguente assegnazione in base al punteggio posseduto del contratto a tempo determinato;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario

IN VIA ISTRUTTORIA

Si versano in atti e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:



- 1) graduatoria provinciale ATA 24 mesi - I Fascia profilo collaboratori scolastici pubblicata il 03/08/2022;
- 2) domanda presentata dal ricorrente per l'inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi;
- 3) graduatoria provinciale provvisoria ATA 24 mesi del 12/7/2022;
- 4) nota prot. N. 15198/22
- 5) reclamo del 24/08/22;
- 6) Nota di riscontro al reclamo del CSA di Salerno;
- 7) nota di convocazione del CSA di Salerno per assegnazione contratti a tempo determinato
- 8) nota del 12-09-2022 di assegnazione dei contratti a tempo determinato;
- 9) parere n. 1184/2020 della I sezione del Consiglio di Stato.

* * *

Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma essa va esente dal versamento del contributo unificato giusta autodichiarazione reddituale allegata .

Napoli 07/10/2022

Avv. Debora Chiaviello



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto **Avv. Debora Chiaviello** (cf: CHVDDBR77S62A717U) con studio in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 33, procuratore e difensore delsig NUVOLI ANTONIO nato a Salerno il 27-08-1980 (CF: **NVLNTN80M27H703Q**) e residente a Felitto (sa) alla via Roma n. 26

premesso che

- Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

- Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al riconoscimento all'ulteriore punteggio nella graduatoria ATA 24 mesi Provincia di Salerno profilo collaboratore scolastico punteggio complessivo di 48,50 con rettifica della relativa graduatoria posizionamento in graduatoria ATA 24 mesi al posto n. 94 e conseguente assegnazione del contratto a tempo determinato in forza del maggiore punteggio conseguito;

- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio tutti i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria ATA 24 mesi Provincia di Salerno Probilo collaboratore scolastico potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

- Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza di tutti i numerosi controinteressati e che, non sono noti alla parte ricorrente

rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo l'indirizzo degli eventuali contro interessati che dovrebbe essere fornito dalle Amministrazioni scolastiche convenute;



- Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatoria ATA 24 mesi in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

- Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la presente difesa avanza formale

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata la opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR, all'ATP di Salerno mediante notifica di copia del ricorso alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> alla sezione atti di notifica.

Napoli 10/10/2022

avv. Debora Chiaviello

